

DIRITTO E SOCIETÀ

*Rivista trimestrale fondata nel 1973
da Giovanni Cassandro, Vezio Crisafulli e Aldo M. Sandulli*

III serie - 1/2021

Comitato di direzione

Maria Alessandra Sandulli
Direttore responsabile

Giuseppe Caia
Beniamino Caravita di Toritto
Marta Cartabia
Antonio D'Atena
Guido Greco
Massimo Luciani
Franco Modugno
Giuseppe Morbidelli
Marco Ruotolo

Comitato scientifico

Marino Breganze	Fabio Merusi
Paolo Carnevale	Jorge Miranda
Giuseppe de Vergottini	Alejandro Saiz Arnaiz
Michele Della Morte	Dian Schefold
Thierry Di Manno	Franco Gaetano Scoca
Laurence Folliot Lalliot	Gaetano Silvestri
Pietro Giuseppe Grasso	Karl-Peter Sommermann
Natalino Irti	Federico Sorrentino
Anne-Marie Le Pourhiet	Mario Rosario Spasiano
Stelio Mangiameli	Aldo Travi

Comitato di Redazione

Daniele Chinni
Tatiana Guarnier
Coordinatori

Flaminia Aperio Bella
Marta Cerioni
Francesco Crisafulli
Guglielmo Aldo Giuffrè
Paolo Provenzano
Enrico Zampetti

SOMMARIO 1/2021

saggi

- Eduardo Gianfrancesco, *Un approccio costituzionalistico alla Commissione europea. Alcuni profili rilevanti* 1
- Angelo Giuseppe Orofino, *Les actes numériques d'organisation du service public: la perspective italienne* 47

osservatorio

- Annalaura Giannelli, *Gli accordi amministrativi (ancora) in cerca di identità: riflessioni sull'ipotesi della connotazione doverosa* 59

attualità

- Valentina Capuozzo, *Il ruolo del rinvio pregiudiziale nella costruzione costituzionale europea: recenti tendenze nel dialogo orizzontale e verticale fra le Corti* 89
- Francesca Proietti, Francesco Severa, *Giurisdizione, Costituzione e Corti: retrospettiva e prospettiva. A proposito di un recente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea* 109

recensioni

- Andrea Longo, Dario Martire, *Pluralità degli ordinamenti giuridici e Costituzione repubblicana, Napoli 2020* 137
- Antonino Spadaro, Beniamino Caravita, *Ai margini della dissenting opinion. Lo strano caso della sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale, Torino 2021* 145

RECENSIONI

Beniamino Caravita, *Ai margini della dissenting opinion. Lo strano caso della sostituzione del relatore nel giudizio costituzionale*

Torino 2021

Antonino Spadaro

1. Non penso sia presuntuoso dire che sul tema del “voto dissenziente” o “voto distinto” (dissenziente e/o concorrente) – si chiami *dissenting opinion*, *opinion separé*, *voto particular*, *Abweichende Meinung* o *Sondervotum* – s’è detto ormai tutto, o quasi.

Allora è legittimo chiedersi perché quest’ultimo piccolo libro di Beniamino Caravita, pubblicato nella pregevole collana di *Federalismi.it*, importante rivista diretta dallo stesso Beniamino. La risposta è che è vero che il tema è molto “arato” – e conferma ne è la stessa ampia bibliografia, nazionale e comparata, che l’Autore riporta nelle sue note – ma è pure vero che questo libro colma una lacuna. Fornisce infatti, in modo aggiornato e puntuale, tutti i dati sulla forma anomala di *dissent* italiano – la scissione fra relatore e redattore della decisione, che esiste dalla modifica delle *Norme Integrative* del 1987 ma è stata ufficializzata per la prima volta nella sent. 393/2006 – fino praticamente a tutto il 2020 (la data di stampa del libro è febbraio 2021).

Dunque bisognerebbe ringraziare l’Autore quantomeno – ma come si vedrà certo non solo per questo – per la raccolta certosina dei dati (e lo dico da co-autore di un manuale di giustizia costituzionale).

Caravita molto onestamente ci ricorda che il cambiamento del relatore può essere determinato da motivi assai diversi tra loro, che possono non interessare il merito della decisione (si pensi all’indisponibilità fisica del relatore o all’elezione di Mattarella a Presidente della Repubblica), ma è un fatto che, dalla sent. cost. n. 52/1988 ad oggi, ci sono stati – in tutti i giudizi (in via incidentale, in via principale, nei conflitti fra poteri e fra enti, nel giudizio di ammissibilità referendum) – 87 casi, che hanno coinvolto ben 53 giudici (e 26 Presidenti). Si tratta, a ben vedere, appena dello 0,6 % delle decisioni, in media 2 casi l’anno. Sembra poca roba, ma così non è, visto il crescendo della prassi e, spesso, l’importanza delle decisioni in cui il fenomeno si manifesta.

Ma sarebbe ingeneroso ringraziare Beniamino semplicemente perché ci ha fatto risparmiare un po' di tempo e di lavoro di aggiornamento dei dati, anche se questo è un punto – ripeto – affatto trascurabile.

Forse il merito maggiore di Caravita è quello di non essere caduto nella tentazione, che probabilmente molti di noi avremmo avuto al suo posto, di scrivere un altro corposo volume sul punto, cosa che gli sarebbe stata senz'altro possibile perché – al di là della sua nota bravura – Caravita conosce molto bene la Corte dall'interno (com'è noto, da giovane è stato assistente di un giudice costituzionale) e dall'esterno, come autorevole avvocato presso la Corte.

Beniamino Caravita non è caduto in questa tentazione e, a mio avviso, ha fatto bene. Ricordo ancora un nostro autorevole collega costituzionalista, ormai fuori ruolo e dal carattere non molto facile, che diceva che spesso i libri si scrivono solo per ragioni concorsuali, mentre i lavori migliori sono i saggi, anzi i saggi intorno alle 100 pagine. Ed è il caso, appunto, di questo lavoro che riduttivamente Beniamino chiama “pamphlet” e per il quale io userei i termini che il mio compianto maestro, il Prof. Martines, usava per descrivere i saggi migliori: chiari, sintetici, stringati, snelli, agili e agguinceva... “nervosi”.

Nel libricino di Beniamino, in effetti, c'è l'essenziale, e nulla di più.

L'Autore raccoglie tutte le decisioni della Corte di scissione fra giudice relatore e redattore e le commenta una per una in modo estremamente succinto, ma efficace, al solo fine di cercare di comprendere la ragione, la causa della scissione, per quanto possibile. Ripeto: per quanto possibile. E scopriamo appunto – leggendo il libro – che, non essendoci un'esplicita motivazione del mutamento del redattore (non più il relatore), non è facile (e in qualche caso anzi è impossibile) sapere quali sono le cause del cambiamento. E anche quando faticosamente si riesce a ricostruire la *ratio* del mutamento, non c'è la certezza che la ricostruzione delle ragioni del *dissent* sia corretta. Non c'è la per così dire *interpretazione autentica* della vera opinione di chi ha dissentito.

Se ne deduce, dalla semplice lettura dei *dati* riportati nel libricino di Beniamino, che sarebbe invece una buona cosa sapere “perché” è avvenuta la scissione. Ecco, basterebbe questa considerazione – ossia che i dati, i fatti, parlano: *re ipsa loquitur* – per giustificare l'utilità di questo libro. Beniamino, infatti, non espone tanto una tesi (anche qui non è caduto nell'errore metodologico di partire da una tesi pregiudiziale e men che meno ideologica) ma si limita a descrivere fatti – fatti giudiziari: in pratica a riportare intelligentemente le pronunce – che portano, direi per semplici e conseguenziali ragioni logico-giuridiche,

al riconoscimento della necessità di argomentare/spiegare le ragioni del *dissent*, ossia di giustificare il cambiamento del relatore e l'introduzione di un nuovo redattore. Cosa che però, ripeto, attualmente non accade con evidente danno per tutti.

Caravita aggiunge, infine, la stranezza e incoerenza di una Corte che, per esempio, si dimostra aperta sulla figura dell'*amicus curiae* e sulle attività istruttorie affidate ad *esperti*, che fa i comunicati stampa, mentre invece inspiegabilmente si chiude sul riconoscimento di un chiaro *dissent*.

Se un rilievo può muoversi a questo saggio di Caravita è meramente formale: l'ordine dell'esposizione delle pronunce da lui raccolte. Invece di partire dalle più vecchie (1988), come si sarebbe immaginato, parte invece dalle più recenti (2020). La cosa mi ha un po' stupito, come pure il raggruppamento per periodi – di solito 4 anni – delle decisioni, che non ho compreso del tutto. Ma è una scelta discrezionale e come tale va accolta. In ogni caso, si tratta di dettagli che non inficiano la sostanza dello sforzo fatto dall'Autore.

2. L'attuale situazione è dannosa perché inevitabilmente ambigua, generando *comunque* violazioni del vincolo di riservatezza che dovrebbe coprire le discussioni dei giudici in Camera di consiglio. Si pensi alle

dichiarazioni pubbliche di dissenso fatte dal collega ed amico giudice Nicolò Zanon o alle rilevazioni sui dissensi interni fatte dal giudice Sabino Cassese, con il suo per altro bellissimo libro "Dentro la Corte", che viola abbondantemente proprio il vincolo di riservatezza delle Camera di consiglio, esplicitamente in relazione alla questione relatore/redattore. Cassese non fa nomi, ma talvolta non è difficile identificare di chi parla. In ogni caso, un altro giudice potrebbe contestare le sue affermazioni. Come osserva Alessandra Di Martino nella sua monografia sul tema, eventuali contestazioni o precisazioni da parte dei singoli giudici, o della Corte, comunque violerebbero lo stesso vincolo di riservatezza.

Ma anche se auspicabilmente ci si limitasse a permettere che il relatore ostile a redigere la motivazione della pronuncia rendesse esplicite, quindi motivasse, le ragioni del suo dissenso comunque non risolveremmo il problema.

Infatti, anche laddove il relatore potesse argomentare la sua differente posizione – con un suo *dissent* pubblico sul dispositivo, o anche solo sulla motivazione addotta per giustificare il dispositivo (*concurring opinion*) – comunque gli altri giudici (ossia i 13 diversi dal relatore e dal redattore) sono impediti di dire la loro, ossia di esprimere la loro opinione eventualmente dissenziente sul dispositivo o sulla mo-

tivazione. Sarebbe, insomma, una mezza riforma.

In breve e riassuntivamente, come tutte le mezzе riforme, l'attuale sistema di scissione fra relatore e redattore, a mio avviso – e il di saggio di Caravita conferma quest'impressione – non è una soluzione per almeno tre motivi:

1) nella motivazione del dispositivo finale, come tutti sappiamo, il redattore cercherà di tener conto – arrampicandosi sugli specchi, magari con incisi, con meri *obiter dicta* – delle ragioni avverse dell'originario relatore, col rischio di dar vita, alla fine, ad una pronuncia non chiara, ma ambigua. Attenzione, quanto accenno è solo una spia di un problema più generale: sappiamo tutti che questo è un fenomeno frequente che caratterizza, se non tutte, moltissime pronunce della Corte, anche quando non emerge una scissione fra relatore e giudice redattore, ma certo l'ambiguità cresce in queste occasioni;

2) proprio la ricordata scissione crea equivoci, in assenza di una motivazione “esplicita” del *dissent* da parte del relatore che si rifiuta di fare il redattore: resta, insomma, l'equivoco, l'incertezza;

3) come già detto, anche laddove il giudice relatore potesse motivare il suo rifiuto, comunque si escluderebbero *tutti gli altri* giudici, diversi dal relatore e dal redattore, dalla facoltà di esprimere argomentatamente dissensi e consensi.

3. Insomma, non credo che bastino le “mezzе riforme” per porre rimedio alle attuali carenze procedurali, e quindi forse anche sostanziali, legate al processo decisionale presso la Corte italiana.

Per esempio, c'è chi (Alessia Fusco) sembra proporre – non si capisce bene se facendovi corrispondere mutamenti davvero sostanziali – riforme meramente cosmetiche o nominalistiche, dicendo: non parliamo in modo aggressivo/polemico di *voto dissenziente*, ma semmai di *voto distinto* o di *opinioni separate*. Ma – posto che questo non significhi accontentarsi dell'attuale, s'è visto, insoddisfacente mera scissione fra relatore e redattore – certo non è cambiando il nome dell'istituto che esso muta ontologicamente: ossia non muta natura giuridica.

Una mezza riforma è anche quella di chi (Roberto Romboli) propone di limitarsi ad indicare nella pronuncia il numero dei voti favorevoli e contrari. Anche prescindendo dal fatto che, non sempre ma spesso, informalmente già ora si conosce il rapporto fra maggioranza e minoranza in Camera di consiglio, credo che in tal modo paradossalmente si peggiorerebbe la situazione, perché creeremmo, ossia istituzionalizzeremmo giuridicamente, la distinzione fra pronunzie *forti* (prese all'unanimità) e decisioni *deboli* (adottate con maggioranza risicata). In ogni caso non avremmo la chiarezza de-

rivante da motivazioni/dissenziati di singoli giudici.

Confesso di avere dubbi pure sulla formula tedesca di riportare nella pronuncia della Corte le tesi divergenti senza però indicarne gli autori: forse potrebbe essere una soluzione, ma credo che in Italia finirebbe con l'essere un "segreto di pulcinella".

Insomma, tutte le "mezze riforme" cui si è accennato – compreso l'attuale insoddisfacente sistema di "dissent all'italiana" (come viene definito da chi scrive e Antonio Ruggeri, nell'ultima edizione dei *Lineamenti di Giustizia costituzionale*) – non risolvono la questione dell'incertezza del processo decisionale interno alla Corte.

4. Alle soluzioni timide o compromissorie preferisco, invece, le posizioni nette e intransigenti di chi esplicitamente non è favorevole all'introduzione del *dissent* nel nostro ordinamento. Si tratta di argomenti ben noti e non irragionevoli, ma – devo confessare – a mio avviso piuttosto deboli, che hanno però il pregio di non celarsi dietro eufemismi e ipocrisie. Più precisamente, direi che le resistenze all'introduzione del *dissent* mi sembrano essenzialmente di natura psicologica più che strettamente giuridica.

Sorvolo sulla classica tesi avversa di Gustavo Zagrebelsky ("rottura della collegialità") e ne segnalo solo

due. Mi soffermo sulle posizioni di Giuliano Amato e di Antonio Ruggeri.

Amato – come altri che si sono occupati di questo tema (il ricordato Gustavo Zagrebelsky o Carlo Mezzanotte) – ha cambiato idea: era dichiaratamente favorevole all'introduzione del *dissent*, ma proprio di recente (l'ho ascoltato con le mie orecchie durante un webinar) ha esplicitamente detto di voler contraddire se stesso e di esser diventato contrario al *dissent* perché teme il protagonismo dei giudici costituzionali, teme cioè che l'introduzione del *dissent* favorisca il narcisismo dei giudici. Comprendo le ragioni di Amato, ma appunto questo mi sembra un argomento più psicologico, che giuridico. Il rischio di narcisismo individualistico, infatti, mi sembra secondario di fronte alla superiore esigenza di una pronuncia sincera, che si rivolga alla comunità dei cittadini ed aiuti a costruire un'etica discorsiva (per usare la terminologia di Jürgen Habermas, ripresa anche da Gaetano Silvestri). Del resto, anche Beniamino Caravita ci ricorda (p. 53) che la mancanza del *dissent* «impo-verisce il dibattito politico e culturale del Paese». Insomma, è lecito domandarsi retoricamente – e lo fa molto bene Caravita a p. 29 – «se mina maggiormente l'autorevolezza della Corte una motivata opinione dissenziente o, come accade ora, un dissenso immotivato del relatore».

Parimenti, il punto di vista di Antonio Ruggeri essenzialmente mi sembra riconducibile al timore di politicizzazione/strumentalizzazione politica dei giudici costituzionali, soprattutto in questo momento che non a torto viene definito di diffuso populismo e forte esasperazione del conflitto politico. Per la verità, Ruggeri riconosce astrattamente l'importanza del *dissent* – in un suo articolo di gennaio 2021 ammette addirittura che «i più pesanti argomenti sono quelli a favore della introduzione dell'istituto» – ma poi nega concretamente l'opportunità dell'adozione, almeno per il momento, dell'istituto visto il tormentato contesto storico italiano.

In breve, sia la tesi di Amato che di Ruggeri mi sembrano fondate, come dicevo, più su argomenti psicologici che strettamente giuridici. Ruggeri espressamente invoca la necessità di «dare all'esterno una rappresentazione di fermezza e compattezza dell'operato». Ma l'esigenza prioritaria, a mio parere, non è tanto quella, appunto psicologica, di dare un'immagine di unità, quanto semmai quella di offrire chiarezza e trasparenza del processo decisionale.

Direi che v'è una sorta di pregiudizio negativo e pessimistico verso i giudici costituzionali italiani, considerati o *deboli* (perché incapaci di resistere alle pressioni politico-partitiche e quindi non in grado di mantenere la propria indipenden-

za) o *iperattivi* (perché immaginati alla stregua di presunte prime donne che tengono più alla propria immagine che alla ragionevolezza della decisione da assumere). Ecco, se abbiamo questa sorta di pregiudizio negativo nei confronti dei giudici di Palazzo della Consulta, allora è meglio aderire alla linea – rispettabile, ma tipica della forma mentis (*denkform*) misoneista, conservatrice di molti giuristi – che, nel timore di ogni novità, preferisce lasciare tutto come sta.

Allora è molto meglio nascondersi dietro l'ipocrisia – ché in fondo di questo si tratta – di un collegio sempre compatto e unito.

5. Invece, sembra proprio che sia giunto il momento di dar vita ad una riforma radicale, o completa – che consenta a *tutti* i giudici e non solo al *duetto* relatore/redattore – di esprimere chiaramente la propria opinione. Anzi, *rectius*, bisognerebbe dire, che al momento il duo relatore/redattore ha solo la facoltà di “lasciare intendere” come la pensa, non potendo motivare/argomentare “esplicitamente” le ragioni della scissione.

L'adozione dell'“opinione separata”, invece, renderebbe senz'altro più “trasparente” il lavoro della Corte e consentirebbe – attraverso la lettura completa della pronuncia (dunque comprensiva di tutte le *dissenting* e *concurring opinions*)

– ai commentatori, ossia alla dottrina, come direbbe Antonin Scalia, di svolgere bene il proprio lavoro e all’opinione pubblica di farsi un’idea non superficiale del caso e comprendere le ragioni che hanno portato alla decisione.

Senza dimenticare anche il vantaggio, da tutti riconosciuto, di poter usare le *dissenting e concurring opinions* per aggiustare il tiro, nel corso del tempo, ossia per aggiornare/riformare in modo ragionevole (e non contraddittorio o apparentemente arbitrario) la giurisprudenza costituzionale. Si noti che tale obiettivo fino ad oggi si è realizzato con la vaghezza e il ragionamento astratto di moltissime pronunce del Giudice delle leggi, ossia con espressioni quali: “di norma”, “in via generale”, “in linea di principio”, ecc.

In conclusione, l’opinione che mi sono fatto – anche grazie al libro di Caravita – è che le mezze vie, le mezze riforme, le mezze soluzioni o le soluzioni timide non ci aiutino affatto. Credo, quindi, che bisognerebbe scegliere con nettezza fra due strade:

- o si introduce finalmente la possibilità di vere e proprie *dissenting e concurring opinions*, posto che la Corte stessa – come ci ricorda Caravita a p. 89 – ne ammette la liceità costituzionale: «Nel nostro ordinamento costituzionale non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza [...]

nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari, quale garanzia della loro indipendenza; né, a tal fine, impone il segreto sull’esistenza di opinioni dissenzienti all’interno del collegio» (così sent. cost. n. 18/1989). A ben vedere, seguendo quanto la stessa Corte ci dice, la legittimazione dei giudici costituzionali non dipende tanto dalla collegialità dell’organo di garanzia ma dalla sua indipendenza e sull’indipendenza, ci dice la Corte, non incide il *dissent*;

- oppure si dovrebbe tornare indietro, garantendo la piena collegialità e rigida riservatezza del lavoro della Corte, escludendo l’attuale opportunità, da parte del relatore, di rifiutarsi di redigere la motivazione della pronuncia, ovvero e meglio ancora – sempre aderendo alla tesi della piena collegialità e rigida riservatezza – si potrebbe nominare (come succedeva un tempo) il redattore solo dopo la discussione in camera di Consiglio, lasciando che la pronuncia sia sottoscritta da tutti i giudici (è la tesi di Alessio Rauti). Peraltro il superamento dell’originaria regola della sottoscrizione da parte di tutti i giudici si era resa necessaria a seguito di un evento storico in cui, pare, si dovette addirittura raggiungere in elicottero un giudice costituzionale in settimana bianca per farla firmare, ma oggi, con l’attuale tecnologia informatica, la sottoscrizione

congiunta non porrebbe problemi simili. Questo sistema consentirebbe al giudice relatore che non se la sente di argomentare una decisione – quando, in scienza e coscienza, gli sembra sbagliata – di non redigere la motivazione, ma contemporaneamente garantirebbe il principio di collegialità e riservatezza: il relatore sarebbe soltanto colui che istruisce e presenta la q.l.c. in Camera di consiglio. Chi materialmente è il redattore della motivazione, invece, dovrebbe restare sconosciuto. La sentenza sarebbe firmata da tutti.

6. Sia chiaro: non è quest'ultima la soluzione che io auspico. Come già detto, personalmente credo che l'introduzione delle *dissenting* e *concurring opinions* non sia incompatibile con il principio di collegialità; anzi – se ben usata – non escludo che lo rafforzi. Insomma, sono pienamente favorevole, per i motivi prima accennati, all'introduzione di vere e proprie *dissenting* e *concurring opinions*, attraverso una modifica della legge n. 87/1953 e poi delle Norme integrative, ma certo mantenere l'attuale ambiguo sistema della

scissione relatore/redattore è forse il male peggiore, perché è una tipica soluzione all'italiana, che “resta in mezzo al guado” (Giacomo D'Amico la definisce «una soluzione intermedia tra la vera *dissenting opinion* e l'assoluta segretezza del voto»).

L'attuale sistema, insomma, è semplicemente una specie di riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza (di “coscienza costituzionale” parla il sito della Corte nel gennaio del 2021) da parte del giudice relatore. Ma è solo una mezza misura: da un lato rimette in discussione (e quindi attenta al) principio di collegialità e riservatezza del lavoro della Corte; dall'altro impedisce al giudice che dissente di spiegare *perché* dissente. E poi – come rileva lo stesso Caravita nel bel saggio che qui si recensisce – non sempre è in gioco una vera questione di coscienza.

In breve, mi sembra che conservando l'attuale prassi/sistema della scissione del relatore/redattore si crei solo confusione. È auspicabile, dunque, che si faccia un esplicito passo avanti verso il *dissent* o rigorosamente e coerentemente si torni *indietro*.

5. Il *referee* esprime la propria valutazione inviando la Scheda compilata all'indirizzo *e-mail* del Comitato di Direzione, entro il termine indicato dal Direttore responsabile.
6. Nel caso di dichiarata indisponibilità del *referee* o di mancato rispetto del termine per la revisione, il Direttore responsabile provvede a sostituire il *referee*.
7. Il *referee* può ritenere il contributo pubblicabile, non pubblicabile, pubblicabile con modifiche, pubblicabile con suggerimenti. Le modifiche o i suggerimenti sono inviati dal Direttore responsabile all'Autore, il quale resta libero di seguire o meno i suggerimenti.
8. Nel caso uno solo dei due *referee* ritenga il contributo non pubblicabile, la decisione sulla pubblicazione è presa dal Direttore responsabile, anche sentito uno o più componenti del Comitato di Direzione.
9. Il Direttore responsabile custodisce, in formato elettronico, copia di tutte le Schede di valutazione e delle *e-mail* con cui sono state ricevute.

Il Comitato di Direzione e il Comitato di Redazione hanno sede in Roma presso Maria Alessandra Sandulli, corso Vittorio Emanuele, 349.

e-mail del Comitato di Direzione: dirittoesocieta@gmail.com

e-mail del Comitato di Redazione: dirittoesocieta.red@gmail.com

Amministrazione

Editoriale Scientifica srl

80138 Napoli via San Biagio dei Librai, 39 tel. 081 5800459

www.editorialescientifica.com

Direttore responsabile

Maria Alessandra Sandulli

Abbonamenti

All'amministrazione devono essere indirizzate le richieste di abbonamento, le rimesse in denaro, le comunicazioni per cambiamento di indirizzo e i reclami per mancato ricevimento dei fascicoli.

email: editoriale.abbonamenti@gmail.com

Abbonamento: Italia euro 120,00, estero euro 300,00

Registrazione

Tribunale di Roma n. 165 del 24 maggio 2012

Finito di stampare nel mese di luglio 2021
da *La Buona Stampa* – Napoli